Data 31/07/2017

La Prescrizione delle cartelle esattoriali
5 anni per tutti i tributi e tre per il bollo auto

Cass. SS. UU. n° 25790/09 - 23397/2016 - Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/05

DIFESA TRIBUTARIA

In merito alla prescrizione quinquiennale delle cartelle la Corte di Cassazione in ben due occasioni ha espresso un principio, ossia quello in base al quale le cartelle si prescrivono dopo 5 anni se non opposte e dieci se c'è una sentenza passata in giudicato, Cass. SS. UU. n° 25790/09 e Cass. SSUU 23397/2016. Secondo la Suprema Corte la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/05 , i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è "consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione"; l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire "certamente eccessivo e irragionevole". Per cui non si condivide la tesi dell'agente della riscossione della prescrizione decennale. I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17/11/2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Attualmente si continua a sostenere la prescrizione decennale, ma alla luce delle SSUU 25790/09 e 23397/2016, con la guida della sentenza della Corte Costituzionale sent. 280/05 il quadro è il seguente: Le cartelle per il bollo auto si prescrivono dopo 3 anni e per tutti gli altri tributi 5 anni , se c'è una sentenza passata in giudicato 10 anni. L'altro orientamento invece ritiene che la prescrizione sia quinquiennale per tutte le cartelle con tributi a cadenza annuale, (tributi locali, cciaa, tasse ccgg), tre anni per il bolo auto e dieci anni per gli erariali (Irpef, Iva,Irap). La Corte Costituzionale con la sentenza n.280/2005: ha stabilito che il contribuente non può essere esposto alle aggressioni del fisco per un periodo di 10 anni (prescrizione ordinaria), essendi tale termine irragionevole e in contrasto con il diritto alla difesa. Assogettare i contribuenti all'azione del fisco per ben 10 anni è illegittimo, La Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/05 osservò che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è "consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione"; l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire "certamente eccessivo e irragionevole". , Sulla durata decennale della azione accertatrice dell'agenzia delle Entrate è chiaro, che bisogna sollevare la incostituzionalità portando all'attenzione dei giudici la sentenza n.280/05 della Corte Costituzionale. Le sentenze Cass. SS. UU. n° 25790/09 e Cass. SSUU 23397/2016 hanno espresso un principio, ossia quello in base al quale le cartelle si prescrivono dopo 5 anni se non opposte e dieci se c'è una sentenza passata in giudicato. Secondo la Cassazione sentenza n.20424/2017 sul Bollo auto: La Tassa automobilistica si prescrive dopo tre anni: Le Regioni non possono invocare alcun termine di prescrizione decennale, la Cassazione ha depositato la sentenza 20425/2017, con cui ha stabilito che vale anche per la tassa automobilistica la pronuncia delle Sezioni unite (sentenza 23397/2017) che aveva già escluso la prescrizione decennale per le cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.

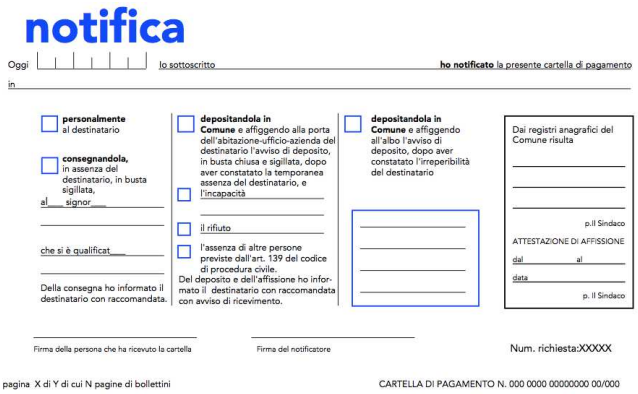

notifica

Oggi _____ Io sottoscritto _____ **ho notificato** la presente cartella di pagamento

in _____

☐ **personalmente** al destinatario

☐ **consegnandola,** in assenza del destinatario, in busta sigillata,

al ___ signor ___

che si è qualificat ___

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

☐ l'incapacità

☐ il rifiuto

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p.il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal al

data

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta:XXXXX

pagina X di Y di cui N pagine di bollettini

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00/000